



COMUNE DI FRIGNANO

(Provincia di Caserta)

Spedizione	
Data	29 FEB. 2016
Prot. N°	2687

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 del 24/02/2016

OGGETTO: Indirizzi e criteri applicativi relativi alla gestione dei procedimenti del settore delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al D.lgs. 170 del 24/04/2001 .

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco . avv. Gabriele Piatto, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig.ri Assessori:

ASSESSORI	QUALIFICA	PRESENTE
GABRIELE PIATTO	SINDACO	SI
SIG. VINCENZO MASTROIANNI	ASSESSORE	SI
SIG. GIUSEPPE SEGUINO	ASSESSORE	SI
SIG. GIUSEPPE RURALE	ASSESSORE	SI

Presenti: 4 Assenti:000

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Raffaele D'Amato incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

- che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
- che già con il D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 04.08.2006 n. 248, vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza tra le imprese;
- che, in particolare, la norma statale sopra citata, dichiara incompatibili con l'Ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:
 - rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
 - il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

CONSIDERATO:

- che in data 08.05.2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26.03.2010 n.59, con il quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- che, alla luce delle più recenti interpretazioni, il settore della distribuzione e vendita dei giornali e riviste non si sottrae all'ambito di applicazione del D.lgs.59/2010, pur se nello stesso non è fatto esplicito riferimento al comparto, non solo perché si tratta, come è evidente, di attività commerciale soggetta al D.lgs. 114/1998 e pertanto già inclusa nell'ambito di applicazione del D.L. 223/2006, ma anche perché IL D.Lgs. 59/2010 si deve ormai considerare applicabile a tutte le fattispecie di attività economica (fatto salvo per quelle espressamente escluse dal decreto stesso) e dunque anche alle attività di rivendita di giornali e riviste;
- che proprio l'articolo 84 del D.lgs. 59/2010 prevede che anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, come appunto risultano essere sia il commercio che la rivendita della stampa quotidiana e periodica, le disposizioni del Decreto si applicano anche se non espressamente previste da disposizioni regionali;

CONSIDERATO, altresì:

- che la direttiva Bolkestein – recepita dal D.lgs 59/2010- prevede, tra l'altro, che il regime autorizzativo può essere mantenuto solo se sussistono motivi imperativi di interesse generale, così come indicato dall'articolo 8 comma 1 lettera h) del citato decreto e non ritenendo che per l'attività della rivendita della stampa quotidiana e periodica, sussistano tali motivi imperativi;
- che l'art.11 del decreto succitato prevede, tra i requisiti vietati per l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio, l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali

o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti;

- che, circa la localizzazione dei punti vendita della stampa, l'attività discrezionale dell'Amministrazione non può svolgersi, per tutto quanto sopra considerato, tramite valutazioni arbitrarie basate su quote di mercato o distanze afferenti ai reciproci rapporti fra punti vendita della stampa già in essere o autorizzabili;
- che questa Amministrazione intende proseguire i principi di liberalizzazione del settore, non solo per garantire i diritti di libertà di impresa, ormai acclarati anche per il settore della vendita della stampa, ma anche per tutelarsi di fronte a richieste di avvio attività che, qualora negate dal Comune, troverebbero sicuramente soddisfazione di fronte ad un Tribunale Amministrativo con rischio di un pregiudizio economico in capo all'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO, pertanto:

- che l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica deve intendersi liberalizzata, in quanto non è più giustificato il mantenimento di un regime autorizzativo;
- che non è condivisibile l'interpretazione secondo la quale le nuove norme introdotte dal recepimento della Direttiva servizi non si applicherebbero alla disciplina della vendita di quotidiani e periodici che continuerebbe a rimanere regolamentata con le parametrizzazioni ed i contingenti previsti dalla vecchia normativa interna nazionale e regionale;

PRESO ATTO, altresì:

- che non vi sono più ragioni giuridiche valide per escludere l'applicazione della prima parte del D.Lgs.59/2010 all'attività di vendita di quotidiani e periodici e che, pertanto, l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, alla quale si applicano i principi della direttiva Bolkestein, deve essere intesa come liberalizzata, non potendola sottoporre a criteri di contingentamento numerico, né al rispetto di distanza da esercizi similari;
- che, circa la legittimità della presente deliberazione, la giurisprudenza in merito al primato del principio comunitario su norme interne, implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria;

RICHIAMATA, al riguardo, anche la recente giurisprudenza amministrativa (sentenze T.A.R. BOLOGNA n. 914/14, T.A.R. GENOVA n. 1584/2013, T.A.R. PUGLIA n. 2284/2009, T.A.R. CAMPANIA 2008 n. 6041 n. 196/09 ed, in ultimo, T.A.R. VENETO n. 184/2012), nonché le indicazioni dell'autorità garante per la libera concorrenza, tutte orientate alla liberalizzazione del settore della distribuzione e vendita dei giornali e riviste:

DATO ATTO che, alla luce delle suddette ragioni, non si intende procedere alla riformulazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, approvato con deliberazione C.C. n.40 del 30/06/1997, bensì a perseguire con la presente deliberazione la liberalizzazione del settore sul territorio del Comune, stabilendo la piena applicabilità ai fini dell'avvio, del sub ingresso, del trasferimento e delle modifiche delle attività in discorso (sia nella forma del punto esclusivo, sia nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Legge n.122/10, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di legge;

VISTO l'art. 28 del D.L. 06.07.2011 n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, che tra l'altro ha stabilito che

nel settore degli impianti di distribuzioni dei carburanti, è sempre consentito l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

VISTO il D.L. 13.08.2022, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n.148, che al Titolo II, art. 3, ha espressamente previsto il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio;

VISTE le recenti misure di liberalizzazione ed i principi da ultimo confermati dal decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;

VISTO, ultimo, il D.L. 24.01.2012 n.1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" il cui art.1 stabilisce, tra l'altro, che sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale e le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici;

VISTO l'art. 117 della Costituzione il quale dispone "i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

VISTO il D.Lgs 24 Aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica";

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'art. 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78 /2010 che riformula interamente l'art. 19 della legge n. 241/1990, sostituendo la dichiarazione di inizio attività (Dia) con la Segnalazione di inizio attività (Scia);

VISTA la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 31.03.2011 di attivazione dello Sportello Suap telematico.

DATO ATTO, che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio mentre non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RITENUTO, infine:

- di non procedere alla riformazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/06/1997;
- di adeguare la disciplina comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica ai principi di liberalizzazione e di semplificazione amministrativa;
- **ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- **CON** votazione unanime

Delibera

Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende richiamata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **DI PRENDERE ATTO** che anche nel settore della vendita di quotidiani e periodici, alla luce delle più recenti disposizioni, sono vietati meccanismi di programmazione fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi, sulla verifica di natura economica che subordini il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato.
2. **DI DARE ATTO**, alla luce delle suddette ragioni, che non si intende procedere alla riformulazione del Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/06/1997, in quanto basato su meccanismi di programmazione non in linea con le recenti disposizioni normative, bensì a perseguire con la presente deliberazione la liberalizzazione del settore sul territorio comunale.
3. **DI PRENDERE ATTO**, che l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, alla quale si applicano i principi della direttiva dei servizi-Bolkestein, deve essere intesa come liberalizzata, non potendola sottoporre a criteri di contingentamento numerico, né al rispetto di distanza da esercizi similari.
4. **DI ADEGUARE** la disciplina comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e di semplificazione amministrativa, stabilendo, pertanto, in ossequio alle disposizioni di semplificazione introdotte dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della autorizzazione prevista dal D.lgs 170/2001.
5. **DI PRENDERE ATTO**, per l'effetto, che l'autorizzazione amministrativa è sostituita dalla SCIA L.122/10.
6. **DI STABILIRE** la piena applicabilità ai fini dell'avvio, del subingresso, del trasferimento e delle modifiche delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in discorso (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo così come definiti dal D.Lgs. 170/2001), della Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA L. 122/10, che è sottoposta a presentazione, con modalità telematica, tramite SUAP.

7. **DI APPROVARE** l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto che fissa gli indirizzi e criteri applicativi relativamente alla gestione dei procedimenti delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.
8. **DI DARE ATTO**, infine, che per le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica vigono, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari comunali vigenti, le disposizioni previste dal D.lgs 170/2001 e del D.lgs 114/1998 e gli indirizzi e criteri applicativi stabiliti con l'allegato "A" del presente provvedimento.
9. **DI TRASMETTERE** la presente in elenco ai capigruppo consiliari nonché all'albo on line di questo Ente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
10. **DI DICHIARARE**, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI FRIGNANO

(Provincia di Caserta)

Settore: Finanziaria

Ufficio: Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 24/02/2016

OGGETTO: Indirizzi e criteri applicativi relativi alla gestione dei procedimenti del settore delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al D.lgs. 170 del 24/04/2001 .

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Frignano, 24/02/2016



Il Responsabile del Servizio
Finanziaria
rag. Ferdinando Pianese

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA
GABRIELE PIATTO	SINDACO	
SIG. VINCENZO MASTROIANNI	ASSESSORE	
SIG. GIUSEPPE SEGUINO	ASSESSORE	
SIG. GIUSEPPE RURALE	ASSESSORE	

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _____, alle ore 13.30 con prosieguo, n. _____ d'ordine.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO:

- che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
- che già con il D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 04.08.2006 n. 248, vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza tra le imprese;
- che, in particolare, la norma statale sopra citata, dichiara incompatibili con l'Ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:
 - rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
 - il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

CONSIDERATO:

- che in data 08.05.2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26.03.2010 n.59, con il quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- che, alla luce delle più recenti interpretazioni, il settore della distribuzione e vendita dei giornali e riviste non si sottrae all'ambito di applicazione del D.lgs.59/2010, pur se nello stesso non è fatto esplicito riferimento al comparto, non solo perché si tratta, come è evidente, di attività commerciale soggetta al D.lgs. 114/1998 e pertanto già inclusa nell'ambito di applicazione del D.L. 223/2006, ma anche perché il D.Lgs. 59/2010 si deve ormai considerare applicabile a tutte le fattispecie di attività economica (fatto salvo per quelle espressamente escluse dal decreto stesso) e dunque anche alle attività di rivendita di giornali e riviste;
- che proprio l'articolo 84 del D.lgs. 59/2010 prevede che anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, come appunto risultano essere sia il commercio che la rivendita della stampa quotidiana e periodica, le disposizioni del Decreto si applicano anche se non espressamente previste da disposizioni regionali;

CONSIDERATO, altresì:

- che la direttiva Bolkestein – recepita dal D.lgs 59/2010- prevede, tra l'altro, che il regime autorizzativo può essere mantenuto solo se sussistono motivi imperativi di interesse generale, così come indicato dall'articolo 8 comma 1 lettera h) del citato decreto e non ritenendo che per l'attività della rivendita della stampa quotidiana e periodica, sussistano tali motivi imperativi;

- che l'art. 11 del decreto succitato prevede, tra i requisiti vietati per l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio, l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti;
- che, circa la localizzazione dei punti vendita della stampa, l'attività discrezionale dell'Amministrazione non può svolgersi, per tutto quanto sopra considerato, tramite valutazioni arbitrarie basate su quote di mercato o distanze afferenti ai reciproci rapporti fra punti vendita della stampa già in essere o autorizzabili;
- che questa Amministrazione intende proseguire i principi di liberalizzazione del settore, non solo per garantire i diritti di libertà di impresa, ormai acclarati anche per il settore della vendita della stampa, ma anche per tutelarsi di fronte a richieste di avvio attività che, qualora negate dal Comune, troverebbero sicuramente soddisfazione di fronte ad un Tribunale Amministrativo con rischio di un pregiudizio economico in capo all'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO, pertanto:

- che l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica deve intendersi liberalizzata, in quanto non è più giustificato il mantenimento di un regime autorizzativo;
- che non è condivisibile l'interpretazione secondo la quale le nuove norme introdotte dal recepimento della Direttiva servizi non si applicherebbero alla disciplina della vendita di quotidiani e periodici che continuerebbe a rimanere regolamentata con le parametrizzazioni ed i contingenti previsti dalla vecchia normativa interna nazionale e regionale;

PRESO ATTO, altresì:

- che non vi sono più ragioni giuridiche valide per escludere l'applicazione della prima parte del D.Lgs. 59/2010 all'attività di vendita di quotidiani e periodici e che, pertanto, l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, alla quale si applicano i principi della direttiva Bolkestein, deve essere intesa come liberalizzata, non potendola sottoporre a criteri di contingentamento numerico, né al rispetto di distanza da esercizi similari;
- che, circa la legittimità della presente deliberazione, la giurisprudenza in merito al primato del principio comunitario su norme interne, implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria;

RICHIAMATA, al riguardo, anche la recente giurisprudenza amministrativa (sentenze T.A.R. BOLOGNA n. 914/14, T.A.R. GENOVA n. 1584/2013, T.A.R. PUGLIA n. 2284/2009, T.A.R. CAMPANIA. 2008 n. 6041 n. 196/09 ed, in ultimo, T.A.R. VENETO n. 184/2012), nonché le indicazioni dell'autorità garante per la libera concorrenza, tutte orientate alla liberalizzazione del settore della distribuzione e vendita dei giornali e riviste:

DATO ATTO che, alla luce delle suddette ragioni, non si intende procedere alla riformulazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, approvato con deliberazione

C.C. n.40 del 30/06/1997, bensì a perseguire con la presente deliberazione la liberalizzazione del settore sul territorio del Comune, stabilendo la piena applicabilità ai fini dell'avvio, del sub ingresso, del trasferimento e delle modifiche delle attività in discorso (sia nella forma del punto esclusivo, sia nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Legge n.122/10, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di legge;

VISTO l'art. 28 del D.L. 06.07.2011 n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, che tra l'altro ha stabilito che nel settore degli impianti di distribuzioni dei carburanti, è sempre consentito l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

VISTO il D.L. 13.08.2022, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n.148, che al Titolo II, art. 3, ha espressamente previsto il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge concedendo ai Comuni un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio;

VISTE le recenti misure di liberalizzazione ed i principi da ultimo confermati dal decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;

VISTO, ultimo, il D.L. 24.01.2012 n.1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" il cui art.1 stabilisce, tra l'altro, che sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale e le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici;

VISTO l'art. 117 della Costituzione il quale dispone "i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

VISTO il D.Lgs 24 Aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica";

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'art. 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78 /2010 che riformula interamente l'art. 19 della legge n. 241/1990, sostituendo la dichiarazione di inizio attività (Dia) con la Segnalazione di inizio attività (Scia);

VISTA la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 31.03.2011 di attivazione dello Sportello Suap telematico.

DATO ATTO, che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio mentre non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RITENUTO, infine:

- di non procedere alla riforma del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/06/1997;
- di adeguare la disciplina comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica ai principi di liberalizzazione e di semplificazione amministrativa;

PROPONE DI DELIBERARE


Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende richiamata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **DI PRENDERE ATTO** che anche nel settore della vendita di quotidiani e periodici, alla luce delle più recenti disposizioni, sono vietati meccanismi di programmazione fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi, sulla verifica di natura economica che subordini il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato.
2. **DI DARE ATTO**, alla luce delle suddette ragioni, che non si intende procedere alla riformulazione del Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 30/06/1997, in quanto basato su meccanismi di programmazione non in linea con le recenti disposizioni normative, bensì a perseguire con la presente deliberazione la liberalizzazione del settore sul territorio comunale.
3. **DI PRENDERE ATTO**, che l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, alla quale si applicano i principi della direttiva dei servizi-Bolkestein, deve essere intesa come

liberizzata, non potendola sottoporre a criteri di contingentamento numerico, né al rispetto di distanza da esercizi similari.

4. **DI ADEGUARE** la disciplina comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e di semplificazione amministrativa, stabilendo, pertanto, in ossequio alle disposizioni di semplificazione introdotte dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della autorizzazione prevista dal D.lgs 170/2001.
5. **DI PRENDERE ATTO**, per l'effetto, che l'autorizzazione amministrativa è sostituita dalla SCIA L.122/10.
6. **DI STABILIRE** la piena applicabilità ai fini dell'avvio, del subingresso, del trasferimento e delle modifiche delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in discorso (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo così come definiti dal D.Lgs. 170/2001), della Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA L. 122/10, che è sottoposta a presentazione, con modalità telematica, tramite SUAP.
7. **DI APPROVARE** l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto che fissa gli indirizzi e criteri applicativi relativamente alla gestione dei procedimenti delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.
8. **DI DARE ATTO**, infine, che per le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica vigono, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari comunali vigenti, le disposizioni previste dal D.lgs 170/2001 e del D.lgs 114/1998 e gli indirizzi e criteri applicativi stabiliti con l'allegato "A" del presente provvedimento.
9. **DI DICHIARARE**, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GIUSEPPE RURALE



ALLEGATO "A"

INDIRIZZI E CRITERI APPLICATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA DI CUI AL D.LGS. 170 DEL 24 APRILE 2001.

Gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, di seguito denominati punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste, su tutto il territorio comunale, sono soggetti alle presenti disposizioni.

ART. 1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità di attivazione relative alla disciplina delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica ed ha la finalità di disciplinare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente e nell'ottica di una semplificazione normativa ed amministrativa.
2. Lo Sportello Unico per le attività produttive telematico, attivato con delibera di G.C. n. 41 del 31.03.2011, costituisce lo strumento innovato mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione per tutti i procedimenti di seguito indicati.
3. La presente fornisce, inoltre, un'indicazione sui singoli procedimenti delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.
4. La presente disciplina è comunque valida fino a quando non interverranno elementi giuridici che la rendano inapplicabile. In ogni caso il presente atto, qualora vengano a mutare i riferimenti normativi in materia, trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova norma.

ART. 2 DEFINIZIONI

I punti vendita di quotidiani e periodici sono distinti in:

- **Punti vendita esclusivi:** sono punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano in questa categoria anche gli esercizi che, in regime di vigenza della Legge n. 416/1981, vennero autorizzati a vendere quotidiani e periodici, sia in maniera esclusiva che in aggiunta ad altre merci. La vendita di giornali deve avere comunque carattere di prevalenza rispetto ad altre eventuali tipologie accessorie di attività commerciali, sempre pertinente all'autorizzazione commerciale principale. Al punto di vendita esclusivo comporta l'obbligo di porre in vendita sia quotidiani che periodici.

- **Punti vendita non esclusivi:** sono punti in cui l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici viene svolta in aggiunta ad altre tipologie merceologiche già autorizzate negli esercizi individuati dal decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, art.2 comma 3, smi. Nelle rivendite non esclusive, la vendita di giornali e riviste assume carattere di complementarità rispetto all'attività commerciale o paracommerciale, che, quindi, si configura come prevalente. La prevalenza si determina in base al volume di affari. Sono parametri considerati come "non esclusivi" gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione di cui all'art. 1 della L. n. 108/1999, per la vendita di quotidiani, oppure di periodici oppure di quotidiani e periodici insieme.

Agli effetti della presente disciplina si intende:

- per *decreto*, il Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001
- per *stampa quotidiana*, gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera;
- per *stampa periodica*, gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sovragiornaliera (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, etc.);
- per *prodotti equiparati ai libri*, i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet;
- per *SCIA*, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 smi, che costituisce titolo autorizzatorio in luogo della autorizzazione prevista dal D.lgs. 170/2001;
- per *sperimentazione*, l'attività di vendita effettuata ai sensi dell'art. 1 della Legge delega n. 108 del 13 aprile 1999;
- per *requisiti morali e professionali*, quelli previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/10;
- per *SUAP telematico*, lo sportello istituito in capo all'attuale sportello unico attività produttive quale canale esclusivo telematico tra imprenditore e Amministrazione per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi (art.4 DPR 160/2010);
- per *Rivendita stagionale* (art. 2, comma 2, del D.Lgs 170/2001), l'attività di vendita svolta in un periodo limitato dell'anno- anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
- per *Rivendita temporanea*, l'attività di vendita di cui al D.Lgs. 170/2001 esercitata per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, al fine di sopperire alla temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, qualunque ne sia il motivo, di una rivendita esclusiva o non esclusiva;
- per *Chioschi*, i punti vendita, situati su area pubblica, appositamente previsti dal Comune, destinati a qualificare una zona urbana divenendo momenti di aggregazione e socialità. La loro collocazione e connotazione estetica e fisica sarà definita nel bando per l'assegnazione e concessione dell'area. E' vietata la possibilità di installazione di chioschi per la vendita di giornali su aree private.

ART. 3
PROCEDURE NECESSARIE PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITA'

Le procedure e le formalità necessarie per l'accesso e l'esercizio delle attività che ricadono nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, devono essere espletate in via telematica. Le informazioni relative alla gestione telematica dei procedimenti sono reperibili sul sito istituzionale del Comune.

ART. 4
LA DISCIPLINA DEI PUNTI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

1. L'avvio dell'attività, il sub ingresso, il trasferimento di sede e le modifiche concernenti le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in discorso (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo così come definiti dal D.Lgs.170/2001 e sia a carattere stagionale che temporaneo), sono soggette alla Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (art. 49 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L.n. 122/2010), che ha efficacia immediata. La segnalazione deve esser corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici come successivamente indicati.
2. La SCIA ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica. L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
3. La Scia, presentata completa e regolare, di conseguenza, sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dal D.Lgs 170/2001. L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce, altresì, quella di "autorizzazione", ovunque ricorra, anche come parte di un'espressione più ampia.
4. Ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione, ha validità la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione.
5. La SCIA deve essere presentata, corredata della seguente documentazione minima obbligatoria:
 - a. copia del certificato di agibilità dell'immobile con destinazione d'uso commerciale dei locali ed estremi identificativi catastali (fg. part. Sub) e/o relativa dichiarazione asseverazione, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto del regolamento edilizio e delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, riportante, tra l'altro, gli estremi degli autorizzativi ed identificativi catastali;
 - b. planimetria dei locali redatta da tecnico abilitato;
 - c. titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile debitamente registrato (contratto di locazione, comodato, ecc.) e/o relativa autocertificazione;
 - d. bollettino attestante il versamento dei diritti di istruttoria come da Tariffario SUAP e versamento per altri Enti se dovuti;

- e. nel caso in cui la rivendita debba essere localizzata all'interno di un chiosco, deve essere preliminarmente autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico e il chiosco deve essere in possesso della prescritta agibilità.

ART.5 REQUISITI DEI LOCALI

1. I nuovi punti di vendita esclusivi e non esclusivi, si potranno insediare nel rispetto dei vincoli di natura urbanistico-edilizia dettati dai vigenti regolamenti comunali, in locali dotati di agibilità con destinazione d'uso commerciale.
2. La coesistenza di diverse attività all'interno, dei medesimi locali, deve avvenire compatibilmente con le normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza, nonché di quelle concernenti la destinazione d'uso e le prescrizioni in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 6 REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica SCIA.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività è prevista la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
3. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato alla osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente provvedimento, da quelle stabilite dal vigente regolamento di polizia urbana ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico -sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di prevenzione incendi, di sicurezza e in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti, nonché al possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, questi ultimi dovuti solo per il settore alimentare.
4. Il rispetto delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali, s'intende acclarato con la presentazione del certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale.

ART. 7 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

L'esercente del punto vendita esclusivo e non esclusivo di vendita di giornali e riviste deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs.26 marzo 2010, n. 59.

ART. 8 RIVENDITE INTERNE

1. Le rivendite di quotidiani e periodici localizzate all'interno di strutture, quali, a mero titolo esemplificativo, autostazioni, impianti sportivi e ricreativi, case di riposo, in cui la vendita è

rivolta ad una determinata cerchia di utenti ed effettivamente interne alle strutture, e quindi con gli stessi orari e turni di apertura e chiusura, rientrano tra quelle soggette a SCIA. In questi casi la rivendita non è trasferibile al di fuori degli impianti all'interno dei quali è ubicata e l'attività cessa quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale sono ubicate.

2. I titolari di rivendite di quotidiani e periodici all'interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate prevista all'art.4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170.
3. Ai fini di attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario dello spazio destinato al punto di vendita.

ART. 9

ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE A SCIA

Non vi è obbligo di SCIA per le seguenti attività, le quali però sono soggette a semplice comunicazione all'ufficio competente:

- a. vendita di pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese e comunità religiose, sindacati, associazioni;
- b. vendita, in forma ambulante, di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c. vendita, nelle sedi di società editrici, e delle redazioni, di quotidiani e periodici dalle stesse editi;
- d. vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei tradizionali punti vendita;
- e. consegna porta a porta e vendita in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- f. vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, quale servizio per i clienti;
- g. la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

ART. 10

PARITA' DI TRATTAMENTO

1. I punti di vendita non esclusivi di quotidiani e/o periodici devono assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.
2. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

ART. 11
MODALITA' DI VENDITA-DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le rivendite di quotidiani e periodici autorizzate possono curare il recapito a domicilio ai clienti che ne facciano richiesta .
2. La vendita della stampa di quotidiani e periodici è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il prezzo della vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi che effettuano la vendita;
 - i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

ART. 12
SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Al trasferimento della gestione (affitto per un dato periodo) o della priorità (titolarità) dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte avente ad oggetto l'attività di rivendita esclusiva si applicano, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98 smi. L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce, altresì, quella di "comunicazione".
2. La SCIA di sub ingresso è presentata a pena di cadenza, entro 6 (sei) mesi dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
3. Ai sensi dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un Notaio o per scrittura privata autenticata dal notaio.
4. L'attività di un punto di vendita non esclusivo, non può essere ceduta, né trasferita in altra sede, separatamente dall'attività alla quale è annessa. Mentre, sempre in detto punto vendita non esclusivo, è possibile la gestione ad altri del solo ramo di azienda "rivendita giornali e riviste" se strutturato in settori differenti.
5. La gestione pro-tempore è valida sino alla data in cui ha termine (contrattualmente) la gestione. La reintestazione, alla fine della gestione, è soggetta a SCIA da parte del titolare dell'esercizio. Anche per il titolare, al termine della gestione, è prevista la decadenza dal diritto di esercitare l'attività per il caso in cui non presenti regolare SCIA di reintestazione entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione della gestione, salvo proroga di ulteriori 30 giorni

in caso di comprovata necessità. Si sottolinea, altresì, che non hanno valore le proroghe tacite usate nei contratti di gestione, in quanto la proroga della gestione va riconfermata tra le parti e registrata fiscalmente.

6. Nel caso di subingresso in una rivendita localizzata in un chiosco collocato su aree pubblica, ai fini del regolare subentro nella gestione/proprietà dell'attività è necessario che il subentrante abbia ottenuto preventivamente la voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa al chiosco medesimo;
7. Il titolo abilitativo relativo al punto vendita INTERNO non è trasferibile al di fuori degli impianti o delle strutture all'interno delle quali è ubicato e decade quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto o la struttura medesima;
8. Il titolo abilitativo relativo al punto vendita NON ESCLUSIVO è funzionalmente collegato alla tipologia di attività in abbinamento a cui è rilasciato e da essa non è separabile e decade qualora il legame fisico e funzionale con l'attività principale venisse a mancare.
9. Le variazioni del legale rappresentante, della ragione sociale e le trasformazioni societarie, non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi od a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune, da effettuare entro sessanta giorni da quando si sono verificate.

ART. 13

ATTIVAZIONE PUNTO VENDITA

Il titolare di una rivendita esclusiva o non esclusiva di giornale e riviste, salvo proroga in caso di comprovata necessità, deve attivare l'esercizio entro 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della SCIA al Comune. Nel caso in cui non attivi l'esercizio entro il periodo massimo di 12 mesi, decade dal diritto di esercitare tale attività.

ART. 14

SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere sospesa per fatti aziendali o personali (ferie, malattia, lutto) con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica, per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La sospensione non può eccedere i 12 (dodici) mesi, salvo i casi di proroga per documentati e fondati motivi.
2. In caso di chiusura definitiva dell'attività, l'operatore deve darne notizia all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dall'inizio della chiusura.

ART. 15 DECADENZA

Il titolo abilitativo per la vendita di quotidiani e periodici decade qualora:

- a. vengano meno, nel soggetto interessato, i requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs.59/10;
- b. l'attività non sia iniziata entro 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della SCIA al Comune, salvo eventuale proroga in caso di comprovata necessità;
- c. il subentrante non presenti regolare SCIA di sub ingresso entro 6 (sei) mesi dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità;
- d. l'attività sia sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 16 ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI

1. Ai punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D. Lgs. 114/98.
2. L'orario di apertura e di chiusura al pubblico dei punti vendita non esclusivi è strettamente vincolato all'attività prevalente esercitata.
3. Le rivendite sono tenute ad esporre in luogo ben visibile al pubblico apposito cartello indicante l'orario adottato e le giornate di chiusura.
4. Per quant'altro non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 17 DISCIPLINA SANZIONATORIA

Alle rivendite esclusive di giornali e riviste si applica, in quanto compatibile, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art.22 del D. Lgs. 114/98.

ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano l'attività di vendita quotidiani e periodici, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente disciplina.

ART. 19 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri regolamenti comunali vigenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto.


Il Sindaco
F.to avv. Gabriele Piatto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Raffaele D'Amato

Prot. n. 2697 il 29 FEB. 2016

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

La presente è stata trasmessa in elenco, con nota prot. n. _____, in pari data ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000.



Il Segretario Comunale
F.to dott. Raffaele D'Amato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

29 FEB. 2016



Il Segretario Comunale
dott. Raffaele D'Amato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n° 267/2000, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____ contrassegnata col n° _____ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni.

Frignano, _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Raffaele D'Amato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il giorno _____.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Raffaele D'Amato